



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

RITARDO NEL PAGAMENTO DI INDENNITÀ ESPROPRIATIVA E LEGITTIMITÀ DELLA TASSAZIONE.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3,
Sentenza n. 2915 in data 1/10/2025.

Composizione

Pres. Miccolis e Rel. Morgese.

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 507 REDDITI DIVERSI - IN
GENERE.

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Plusvalenze
derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi
- Assoggettamento a tassazione ex art. 11 della l. n. 413/1991 -
Presupposto impositivo - Trasferimento del bene e percezione delle
somme dopo l'entrata in vigore della detta legge - Sufficienza.

Massima

In tema di imposte sui redditi, ai fini del prelievo fiscale di cui all'art. 11,
della l. n. 413/1991, è sufficiente che la percezione della somma, con la
quale è stata realizzata una plusvalenza in dipendenza di procedimenti
espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta,
a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto
precedentemente. Viceversa, nel caso in cui il decreto di esproprio, la
cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva siano intervenuti prima
del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in
vigore della legge n. 413 cit., la plusvalenza non è imponibile anche nel
caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della stessa.

Rif. normativi

Art. 11 della l. n. 413/1991.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1429 del 22/1/2013 (CONF.);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19093 del 1/7/2025 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.